

IMPOSTE SUL REDDITO

Le modifiche al reddito agrario della Riforma fiscale

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Agricoltura e novità della Riforma fiscale e della Legge di bilancio

Scopri di più

Il CdM ha definitivamente **approvato** il secondo **modulo** di **riforma Irpef-Ires**, in ossequio a quanto previsto dagli [articoli 5, 6 e 9, L. 111/2023](#).

Con specifico riferimento al **settore agricolo**, il Legislatore ha **recepito** tutti gli **incipit** della Legge delega **salvo** quello relativo alla **revisione**, a fini di semplificazione, del **regime fiscale** dei **terreni agricoli**, su cui i **titolari** di redditi di **pensione** e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare **svolgono attività agricole**. L'obiettivo era di permettere a soggetti, quali i pensionati che non possono **risultare regolarmente iscritti all'Inps gestione agricola** o a contribuenti che nella realtà svolgono altre attività lavorative, lasciando quella agricola come marginale, di essere **equiparato all'imprenditore agricolo** e, quindi, di **poter fruire anch'esso delle agevolazioni**, quale ad esempio **l'esenzione Imu**.

Le **altre misure** previste, la cui decorrenza è prevista già da questo periodo di imposta, vanno a **chiudere il percorso** iniziato nel lontano **2001** per effetto dell'allora Riforma attuata a mezzo della L. 57/2001 e sfociata nei D.Lgs. 226/2001, 227/2001 e 228/2001.

Tale obiettivo viene raggiunto, innanzitutto, con una **modifica**, che ai più potrebbe sembrare formale, ma che nella realtà è sostanziale, sull'[articolo 32, comma 1, Tuir](#), il quale, se **prima** stabiliva che il **reddito agrario** derivava dall'**esercizio di attività agricole** svolte **sui terreni** nei **limiti della potenzialità** degli stessi, per effetto della riscrittura del comma 1, afferma che *"Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni **imputabile** al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'**esercizio delle attività** agricole di cui all'**articolo 2135 del codice civile**."*

In questo modo, viene di fatto **recepita** una delle **novità** sostanziali della Riforma del **2001**, consistente nel **passaggio** da un'agricoltura agganciata indissolubilmente al fattore terra a un'**attività dinamica** incentrata sul concetto di ciclo biologico (o fase necessaria dello stesso), con **conseguente "declassamento"** del **fondo** a elemento **potenziale**; infatti, le attività, per poter essere classificate quali agricole, devono comunque essere potenzialmente **esercitate sui terreni**.

La **modifica** dell'[articolo 32, Tuir](#), del resto, era **necessaria** per poter “accogliere” nel perimetro del reddito agrario alcune attività che nella realtà, da un punto di vista civilistico, si classificavano già quali **attività agricole**, in ragione delle modifiche introdotte, come detto, nel 2001.

Il riferimento è alle **c.d. vertical farm**, nonché alle **colture idroponiche**.

Per effetto della **nuova lettera b-bis**), del comma 2, [articolo 32, Tuir](#), sono produttive di un **reddito agrario** anche “*le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis*”.

Tale previsione porta con sé la **necessità** di prevedere un **Decreto Mef**, da emanarsi di concerto con il Masaf, con cui individuare le **modalità di dichiarazione in Catasto** dell'utilizzazione dei suddetti immobili e di **determinazione della relativa superficie agraria** di riferimento.

In attesa di tale Decreto, che evidentemente necessita di tempi tecnici non brevi, introducendo il **nuovo comma 4-bis** nell'[articolo 34, Tuir](#), viene stabilito che “*Fino all'emanazione del decreto ... il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis*), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della **tariffa d'estimo più alta** in vigore nella provincia in cui è censita la particella, **incrementata del 400 per cento**”.

In perfetto **parallelismo** viene introdotto, nell'[articolo 28, Tuir](#), relativo alla determinazione del **reddito dominicale**, il **comma 4-ter**, con cui viene stabilita la **medesima regola di determinazione nell'attesa del Decreto Mef**. Inoltre, per effetto del successivo **comma 4-quater**, è previsto che “*Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis*”).

Infine, sempre in un'ottica di coordinamento in funzione della novità introdotta, il Legislatore mette mano anche al successivo [articolo 36, Tuir](#), relativo al **reddito dei fabbricati**, prevedendo che gli **immobili** appartenenti alle categoria catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che vengono **utilizzati** nello **svolgimento** delle **attività** dirette alla produzione di vegetali di cui all'[articolo 32, comma 2, lettera b-bis](#)), Tuir e ai quali si applicano le disposizioni dell'[articolo 28](#), commi 4-ter e 4-quater, **non sono produttivi di reddito dei fabbricati, a meno che** non siano oggetto di **locazione**.